



40252-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 59/2018

ALDO ACETO

UP - 23/08/2018

FRANCESCO CENTOFANTI

- Relatore -

R.G.N. 26288/2018

ANTONIO CORBO

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI GRIGOLI GIOACCHINO MASSIMO nato a CALTANISSETTA il 23/08/1971

avverso la sentenza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato;

uditi i difensori dell'imputato, avvocati LUCA ANCONA e GIOVANNI SALVAGGIO, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava quella dibattimentale di primo grado, nella parte dichiarativa della penale responsabilità di Gioacchino Massimo Di Grigoli in ordine ai reati di incendio di abitazione, danneggiamento di autovetture seguito da incendio, tentato omicidio plurimo e atti persecutori (rispettivamente contestati ai capi A), C), D) e E) della rubrica, previa riqualificazione, ai sensi dell'art. 424, secondo comma, cod. pen., della condotta sub C).

La pena principale complessiva era rideterminata in quella di undici anni e dieci mesi di reclusione.

Secondo la ricostruzione accreditata in sentenza, l'antefatto dei crimini risiedeva nella decisione di Blegina Carku, moglie dell'imputato, di allontanarsi dalla casa coniugale di Prato, assieme al figlio Klevis Hazizaj, e di trovare ospitalità presso l'abitazione della sorella Brunilda Patozi, che viveva con il marito Fadil Patozi e con la figlioletta Alisa. L'imputato non aveva accettato la decisione, aveva minacciato più volte di morte la moglie per averlo abbandonato e, la sera del 19 novembre 2010, era venuto a conoscenza della relazione da lei allacciata con altro uomo, Filippo Bini. Il giorno seguente era quindi passato all'azione, incendiando casa Patozi, e da ciò erano derivate ustioni corporee più o meno estese alle persone degli occupanti. A tali accadimenti pregressi si collegavano, altresì, il danneggiamento mediante appiccamento di fuoco delle autovetture del padre di Bini (e di un terzo soggetto), avvenuto l'8 gennaio 2011, nonché le condotte persecutorie poste in essere ai danni di Filippo Bini sino alla stessa data, attuate mediante l'invio sul cellulare della vittima di numerosi SMS, con i quali si intimava d'interrompere la frequentazione con la Carku sotto la minaccia di fare altrimenti una brutta fine; condotte che cagionavano alla persona offesa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le abitudini di vita, e in particolare a trasferirsi di domicilio.

2. In casa dell'imputato, dopo l'incendio del novembre 2010, era stato rinvenuto materiale (bombole di gas e tubi di plastica) compatibile con la dinamica dell'incendio medesimo, e con i suoi effetti, come accertato da apposita perizia. Il gas contenuto nelle bombole era di tipo particolare, in quanto privo di qualunque odore, effettivamente non avvertito dalle vittime. Esisteva il movente di gelosia, innescato dalla provata presa di conoscenza da parte dell'imputato, la sera prima, della relazione extraconiugale della moglie. Erano altresì provate le pregresse minacce di morte, espresse anche con riferimento a modalità

incendiarie, profferite dall'imputato all'indirizzo della moglie e del cognato di lei, Fadil Patozi, «reo» di averla ospitata.

La responsabilità penale per il delitto sub C) (danneggiamento, seguito da incendio, della vettura del padre di Bini) era rivelata dal tracciato GPS del veicolo in uso all'imputato, in piena notte localizzato nel luogo del fatto, subito prima di esso e poi in sua concomitanza; luogo dal quale il veicolo era quindi ripartito a forte velocità.

Dai «messaggini» inviati dall'imputato a Filippo Bini, e da questi trascritti, traspariva la virulenta volontà di contrapporsi alla moglie e al suo amante, matrice di tutte le condotte criminose. Uno degli SMS era particolarmente eloquente, in quanto esso esprimeva soddisfazione per quanto accaduto la notte dell'incendio di casa Patozi (e dispiacere solo per il coinvolgimento dei bambini).

Quanto al delitto di atti persecutori, Filippo Bini, nel corso dell'esame testimoniale, aveva chiaramente affermato che il suo trasferimento di domicilio era avvenuto a causa delle reiterate condotte minacciose e moleste dell'imputato (ancorché esso non fosse servito a scongiurare l'abbruciamento della vettura del padre, rimasto nella precedente abitazione), sicché innegabile era l'alterazione, penalmente rilevante, delle abitudini di vita della vittima.

3. Ricorre per cassazione Di Grigoli, mediante atto a firma dell'avvocato Giovanni Salvaggio, nel quale sono formulati tre motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità per l'incendio di abitazione e per il tentato omicidio plurimo.

La prova sarebbe al riguardo meramente indiziaria e gli indizi sarebbero sprovvisti dei requisiti di certezza e precisione.

La presunta insana gelosia del Di Grigoli verso la moglie, quand'anche sussistente, non era mai sfociata in alcuna azione violenta, essendo l'imputato proteso a ricostituire un rapporto coniugale che considerava ancora recuperabile. Non vi era comunque alcuna certezza che egli fosse a conoscenza della relazione extraconiugale intrapresa dal coniuge, non potendo il contrario assunto desumersi dalle dichiarazioni testimoniali, se rettamente intese. La Carku aveva falsamente riferito di minacce di morte profferite dall'imputato; la sua testimonianza era smentita da quella del cognato. Il preteso movente era dunque privo di riscontro e meramente congetturale.

La prova scientifica non consentiva di formulare un giudizio d'identità tra il gas utilizzato per l'innescò dell'incendio e quello contenuto nelle bombole trovate in possesso dell'imputato, né di accertare, in difetto dell'esame rinolfattivo (vanamente dalla difesa sollecitato), se quest'ultimo fosse realmente inodore.

Neppure era stata effettuata una precisa misurazione del gas residuo delle bombole, per stabilire se quello fuoriuscito avesse potuto cagionare l'incendio. Tali temi di prova avrebbero dovuto essere approfonditi mediante la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ingiustamente negata.

Di Grigoli aveva problemi di deambulazione (faceva uso di stampelle, ancora al tempo dell'occorso) e non sarebbe stato in grado di trasportare pesanti bombole sino al luogo del crimine e quindi riportarle indietro.

Era infine inverosimile che egli potesse aver agito indisturbato, in un condominio affollato, in orario di punta (la prima mattina) in cui transitano in strada molti veicoli e pedoni, senza essere notato da alcuno.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al ritenuto dolo omicidiario.

L'agente avrebbe potuto immettere nell'abitazione un quantitativo di gas ben superiore rispetto al litro accertato, e ciò denoterebbe la chiara sua volontà di non provocare la morte di alcuno degli occupanti, in base all'affidamento che le fiamme si sarebbero sprigionate solo nel momento in cui i medesimi fossero stati in condizione di sottrarsi al fuoco.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla configurabilità del reato di atti persecutori.

I messaggi minatori inviati a Filippo Bini non avevano in realtà avuto alcun effetto di intimidazione su di lui, che aveva espressamente affermato di non temere il suo avversario. La scelta del medesimo di trasferirsi altrove era dovuta alla volontà dei due amanti di andare a vivere insieme, in spazio maggiore di quello che poteva garantire l'abitazione di Bini padre e lontano da lui; del resto il trasferimento era successivo all'arresto di Di Grigoli, avvenuto il 9 gennaio 2011.

4. Ulteriore atto di ricorso è stato presentato, per conto dell'imputato, a firma dell'avvocato Luca Ancona, nel quale sono formulati dieci motivi (ancorché numerati in modo ripetitivo e non sequenziale).

4.1. Con i primi tre motivi il ricorrente deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, e segnatamente l'omessa notifica all'imputato (in procedimento assoggettato, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis legge n. 67 del 2014, alle disposizioni antevigenti) dell'estratto contumaciale delle sentenze di primo e secondo grado, nonché l'omessa notifica al medesimo del decreto di citazione per il dibattimento di appello.

4.2. Con i motivi dal quarto al settimo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione della pronuncia di condanna relativa ai delitti d'incendio di abitazione e tentato omicidio plurimo.

In sentenza mancherebbe una compiuta valutazione in ordine all'attendibilità delle testimonianze a carico rese da Blegina Carku e da Ariola Carku (sorella della prima, residente in Albania), che, incentrate sulle pregresse minacce di morte da parte dell'imputato (aggravate dal riferimento specifico alle modalità incendiarie), rappresentavano un pilastro fondamentale dell'accusa, e che erano state espressamente contestate con i motivi di appello. Alcuni passaggi delle citate deposizioni sarebbero stati addirittura travisati. Sarebbero inoltre state «recuperate», a sostegno dell'accusa e per superare le doglianze formulate dall'appellante, parti di deposizioni che il giudice di primo grado aveva ritenuto non affidabili, e così si sarebbe determinata una contraddittorietà interna tra pronunce di merito, destinate invece ad integrarsi tra loro. Non sarebbe infine stato considerato il contrasto tra le citate dichiarazioni e l'affermazione del teste Filippo Bini, che aveva fatto espresso riferimento alla zoppia dell'imputato, onde l'inverosimiglianza della circostanza che egli potesse aver trasportato sul luogo bombole di gas.

Carente sarebbe inoltre la motivazione in ordine all'integrazione dell'elemento psicologico relativo al capo D), ossia alla sussistenza del dolo di omicidio anziché di quello di lesioni volontarie (gravi), o addirittura della mera colpa cosciente rispetto alla determinazione dell'evento lesivo (sicché si sarebbe dovuto ritenere il solo delitto di lesioni colpose gravi). A tale scopo il quinto motivo riprende, tra l'altro, il rilievo del mancato integrale sversamento del gas contenuto nelle bombole.

Sarebbe stata ingiustamente data per scontata l'idoneità dell'azione a cagionare l'evento morte, in contrasto con le risultanze peritali. Le fiamme avevano interessato solo la camera da letto, e si sarebbero ulteriormente propagate solo per il tardivo intervento dei pompieri. Non vi era stato alcun pericolo di deflagrazione, l'unico evento capace di mettere a rischio l'incolumità degli occupanti.

4.3. Con l'ottavo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione di prova decisiva, identificata e con l'esame rinoanalitico sul gas (per determinare se esso emettesse odore) e con una precisa operazione di pesatura del quantitativo di gas interno alle bombole per stabilirne la tara.

Tali mancati approfondimenti non permetterebbero altro che un giudizio di compatibilità astratta, e meramente teorica, tra il gas contenuto nelle bombole dell'imputato e quello realmente incendiatosi.

4.4. Con il nono motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 120 cod. proc. pen., essendo stata assunta e valutata (come prova a carico determinante) la testimonianza del piccolo Klevis Hazizaj, di soli undici anni di età (e sette anni

al momento dei fatti), in difetto di perizia che ne attestasse la capacità a deporre.

Con il decimo motivo il ricorrente censura il difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quantificazione della pena.

5. E' stato proposto, da parte dell'avv. Salvaggio, col sostegno di parere pro-veritate reso dal professor Alfredo Gaito, un motivo aggiunto, che torna a denunciare la mancata notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e la conseguente nullità assoluta della sentenza del grado successivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella disamina dei motivi di ricorso occorre muovere dalle questioni di ordine processuale, e tra queste, per il suo rilievo logico-pregiudiziale, dal dedotto vizio di notifica, rispetto all'imputato, contumace in primo grado, dell'avviso di deposito della relativa sentenza; vizio denunciato già nel primo motivo sottoscritto dall'avvocato Ancona, su cui insiste anche il motivo aggiunto testé illustrato.

2. Invero Di Grigoli – già dichiarato contumace in primo grado, a seguito di notifica eseguita presso il domicilio eletto in Prato, Via Po n. 2/A – si trovava ancora ivi a giudizio allorché era entrata in vigore (il 17 maggio 2014) la legge 28 aprile 2014, n. 67, che aveva abolito l'istituto della contumacia, disciplinando in sua vece il processo «in assenza». Va ricordato che, per effetto della riforma, la celebrazione dell'udienza preliminare, e del dibattimento, viene subordinata al generale presupposto della conoscenza effettiva degli atti del procedimento (o della volontaria sottrazione ad essa) da parte dell'imputato, e di conseguenza non è più necessario prevedere, a garanzia del non presenziante, la notifica del provvedimento conclusivo della fase o del grado.

Tale nuova disciplina si rendeva tuttavia inapplicabile al processo di causa, in base alla disposizione transitoria contenuta nell'art. 15-*bis* della stessa legge n. 67 del 2014 (Introdotta dalla legge 11 agosto 2014, n. 118), in quanto, benché il dispositivo di primo grado fosse successivo alla sua entrata in vigore, l'imputato, non irreperibile, era stato già anteriormente dichiarato contumace. In ordine infatti all'esegesi delle disposizioni che regolano la fase transitoria, connessa all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nella parte recante la nuova disciplina del processo *in absentia*, la giurisprudenza di questa Corte si è

pronunciata in modo assolutamente prevalente, e si è venuta comunque da ultimo attestando, nel senso che la disciplina stessa non possa trovare applicazione non solo nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, ma neppure nel caso in cui – pur non essendo stato pronunciato quest'ultimo – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411; Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein, Rv. 270614; Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796; Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770; Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino Werastegui, Rv. 264052).

Il Tribunale, in puntuale osservanza di tale principio, ha fatto perdurare applicazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc., nel testo antecedente la modificazione apportata dall'art. 10, comma 5, legge n. 67 del 2014, curando che a Di Grigoli fosse assicurata la notifica dell'estratto contumaciale ivi contemplato.

3. Senonché risulta dagli atti – cui questa Corte può direttamente accedere, essendo stato dedotto un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), e che sono stati verificati nella loro integralità, anche mediante specifico interpello rivolto alla cancelleria del giudice *a quo* – che il procedimento notificatorio in esame sia rimasto incompiuto.

L'estratto contumaciale risulta inviato al domicilio eletto dall'imputato, sopra menzionato, ove la notifica dava tuttavia esito negativo, non essendo il destinatario stato ivi reperito.

Sarebbe a questo punto dovuta seguire, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notifica mediante consegna di copia dell'atto al difensore; adempimento di cui non vi è viceversa traccia nel fascicolo.

4. In ordine alle conseguenze del rilevato vizio, la giurisprudenza di legittimità, abbandonando l'originario principio dell'unicità della impugnazione, irrimediabilmente messo in crisi dalla sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato, che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso), è giunta ormai alla conclusione che in tali casi il decreto di citazione per il giudizio di appello sia

affetto da nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; nullità che travolge anche la sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977; Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Rv. 262228; Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato, Rv. 261763; Sez. 5, n. 44863 del 07/10/2014, Prudentino, Rv. 261314; Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917). Tanto sul rilievo che, poiché a norma dell'art. 601, comma 1, cod. proc. pen., il presidente della Corte di appello ordina «la citazione dell'imputato appellante» (dizione che individua l'imputato il cui difensore abbia proposto impugnazione, ovvero quello che abbia proposto l'impugnazione personalmente, in concorso o meno con l'impugnazione del difensore), il decreto di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso soltanto dopo che, in caso di sentenza contumaciale di primo grado, la notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della decisione sia stata regolarmente effettuata all'imputato e i relativi termini di impugnazione siano decorsi. In caso contrario, l'emissione del decreto di citazione appare lesiva dell'esercizio del diritto di impugnazione personale dell'imputato, espressione del diritto di difesa, con la conseguenza invalidante sopra indicata.

Tale è l'esito che si è prodotto nel caso di specie, in coerenza con il principio secondo cui la notifica dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza della sentenza emessa nei suoi riguardi, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore (Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, Marcello, Rv. 252957).

5. L'esigenza in parola non ha ragione di essere ulteriormente tutelata, per pregresso raggiungimento dello scopo, solo qualora la situazione processuale fornisca la dimostrazione che l'imputato abbia avuto *aliunde* conoscenza dell'esistenza del provvedimento da impugnare, e risulti inoltre il conferimento da parte dello stesso di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884; Sez. 5, n. 41066 del 11/07/2014, Chiavacci, Rv. 260775).

Nella vicenda processuale di causa non consta, tuttavia, che l'imputato abbia avuto altrimenti conoscenza della sentenza di primo grado, e i suoi difensori proposero appello contro di essa in forza del mandato difensivo loro antecedentemente conferito.

Non resta pertanto che prendere atto dell'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, cui conseguono la mancata decorrenza nei suoi riguardi del termine per la proposizione

dell'impugnazione, nonché, essendosi ciò nonostante proceduto al giudizio di appello, la nullità del decreto di citazione relativo a questo grado e l'annullamento senza rinvio della decisione successivamente emessa, ogni altro motivo di ricorso assorbito.

Gli atti debbono essere per l'effetto restituiti alla Corte di appello di Firenze perché – previa effettuazione dell'adempimento omesso ad opera della cancelleria del giudice di primo grado, a tanto opportunamente compulsata – sia ritualmente celebrato il giudizio di secondo grado, che avrà ad oggetto gli appelli già proposti dai difensori dell'imputato e quello che quest'ultimo dovesse, a seguito dell'eseguita notifica, autonomamente proporre.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deciso il 23/08/2018

Il Consigliere estensore

Francesco Centofanti



Il Presidente

Patrizia Piccialli

